CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

DEPOSITI TELEMATICI, DOMICILI DIGITALI E NOTIFICAZIONI PEC DELL'AVVOCATO DOPO LA RIFORMA CARTABIA

MARTEDI 7 NOVEMBRE 2023 ORE 11.30

Domicili digitali e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata

Avv. Giovanni Rocchi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi

Il domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

IL DOMICILIO DIGITALE NEL CAD

ART. 1
DEFINIZIONE

ART. 3-bis	Identità digitale e domicilio digitale
ART. 6	Utilizzo del domicilio digitale
ART. 6-bis	Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni
ART. 6-ter	Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
ART. 6-quater	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
ART. 6-quinquies	Consultazione e accesso

Art. 3-bis CAD

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**.

…

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare **un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo** secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Art. 6-bis CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni

1. Al fine di favorire la **presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti** tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (**INI-PEC**) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

REGISTRO IMPRESE

ORDINI - COLLEGI

ELENCHI PROFESSIONISTI DETENUTI DA P.A. E ISTITUITI PER LEGGE

MEZZO ESCLUSIVO DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA CON LA P.A.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 6-ter CAD

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di **assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi** è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le **comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati**.

3. … La **mancata comunicazione** degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento **è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato** ai dirigenti responsabili.

NON RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16 DL.179.12

Registro PP.AA.

12. Al fine di **favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni**, le amministrazioni … comunicano al **Ministero della giustizia** … l'indirizzo di **posta elettronica certificata … a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16-ter DL.179.12

RECUPERO SANZIONATORIO DELL'INDICE P.A.

1-ter. … in caso di **mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12**, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, **al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …**

PLURALITÀ INDIRIZZI

SI UTILIZZA
INDIRIZZO PRIMARIO

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SI UTILIZZANO
GLI INDIRIZZI SPECIFICI
DI TALI ARTICOLAZIONI

INAD

Art. 6-quater CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. … è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

LINEE GUIDA 1.0

15.9.2021

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI

(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

DOMICILI PERMANENTI

PROFESSIONISTI

(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

LINEE GUIDA 2.1

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una **disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro**;

LINEE GUIDA 2.1

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater CAD

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale **è** l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il **diritto di eleggerne uno diverso** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 27.10.2021

… i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

… **tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD**. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

… nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente** …

Le notificazioni

La situazione ante riforma - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - 3bis - 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
art. 149bis

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter, 16septies

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 16.4.2013
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. 17, 18 RT e 19, 19bis ST

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

ART. 137
Notificazione

ART. 147
Tempo delle notificazioni

ART. 149-bis
Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

LEGGE 21.1994 N.53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

ART. 3-bis
Modalità notificazione telematica

ART. 3-ter
Obbligo notificazione telematica

ART. 4
Notificazione a mani

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

L.53/1994

comma 7 **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai pubblici elenchi;

art. 3-bis CAD

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-ter CAD - INDICE PA

art. 16.12 DL179.12 - ELENCO PA

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

art. 3-bis CAD

art. 6-quater CAD - Persone fisiche
- Professionisti
- Enti privati

ATTIVO DAL 6 LUGLIO 2023

ART. 3-ter L.53/94

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo:**

a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

ART. 359 CCI

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

= INIPEC

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

? IL DEPOSITO È POSSIBILE QUANDO LA NOTIFICA PEC È IMPOSSIBILE A SEGUITO DELLA MANCATA ISTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE? ?

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB

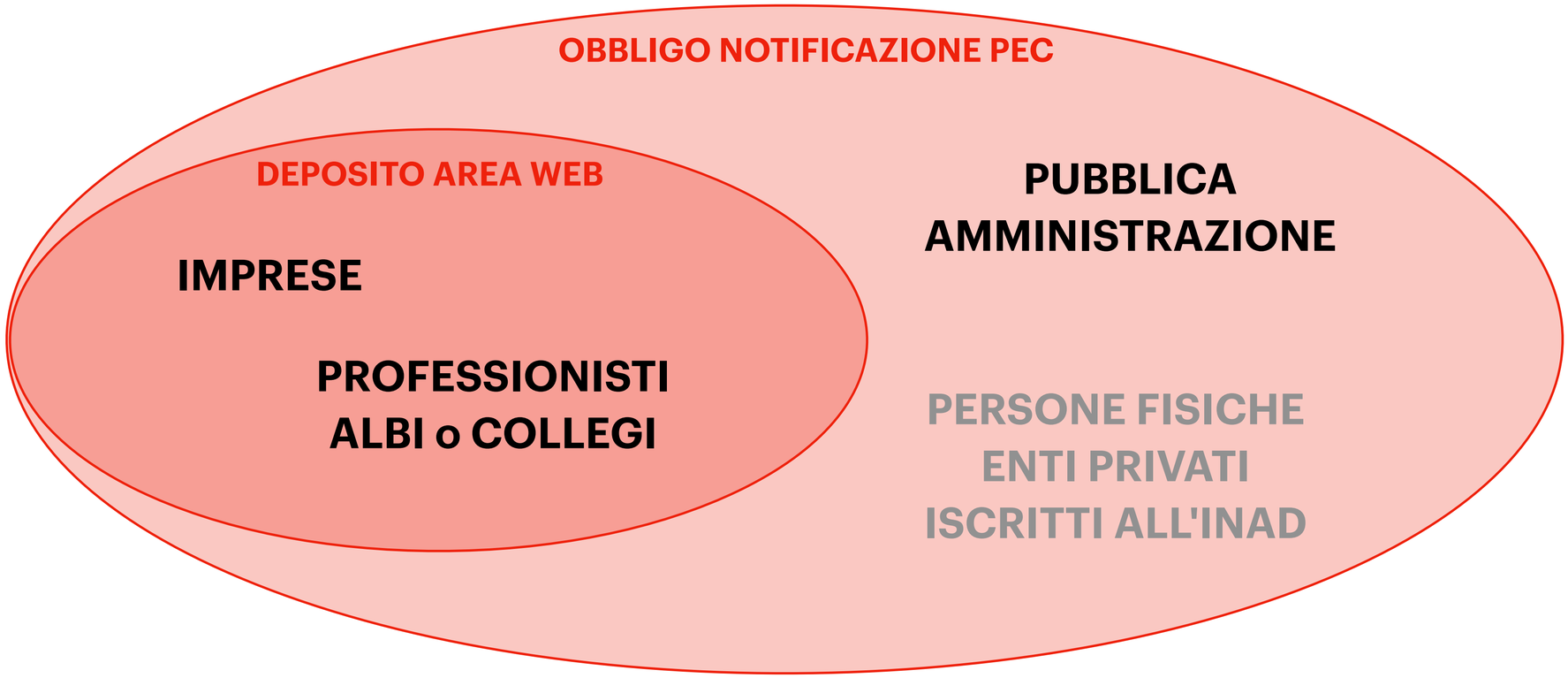

Legge delega N.206.2021

Comma 20, lett. b)

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata **non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario**, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'**area web riservata** di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, **solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie**.

FINO AL
31.12.2023

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, **è sospesa fino al 31 dicembre 2023**.

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA

POST RIFORMA

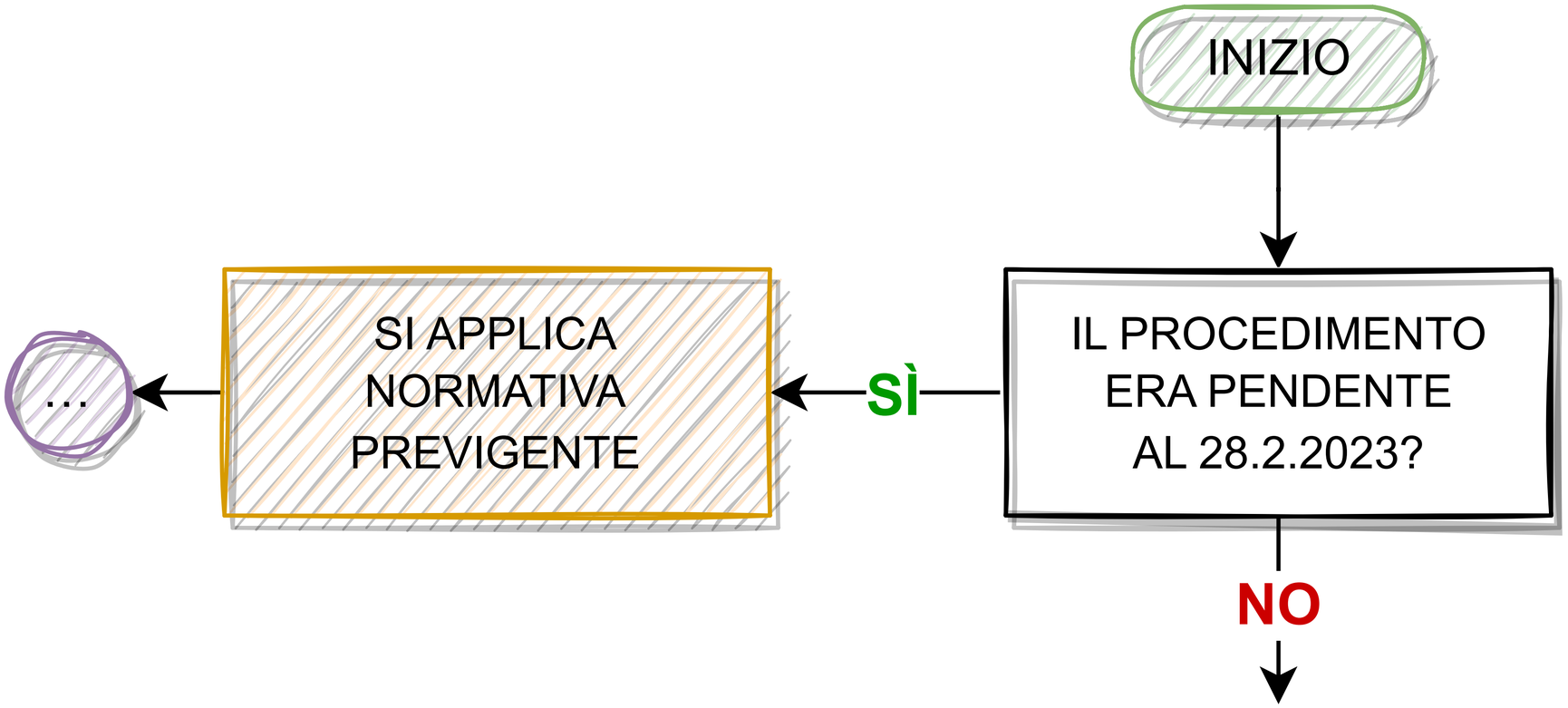
INIZIO
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
SÌ
SI APPLICA NORMATIVA PREVIGENTE
...
NO

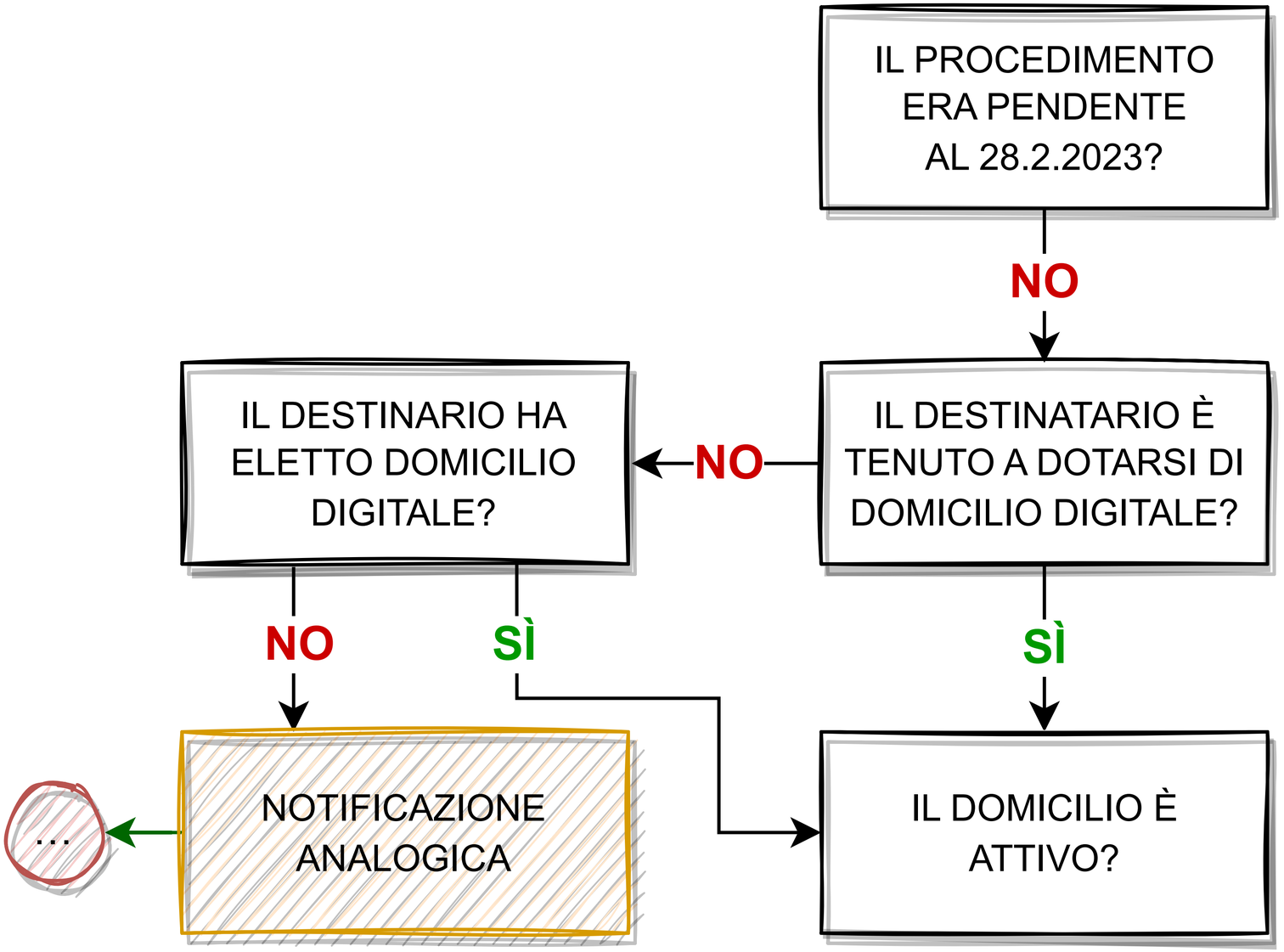
IL PROCEDIMENTO ERA PENDENTE AL 28.2.2023?
NO
IL DESTINATARIO È TENUTO A DOTARSI DI DOMICILIO DIGITALE?
NO
IL DESTINARIO HA ELETTO DOMICILIO DIGITALE?
NO
SÌ
SÌ
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
...

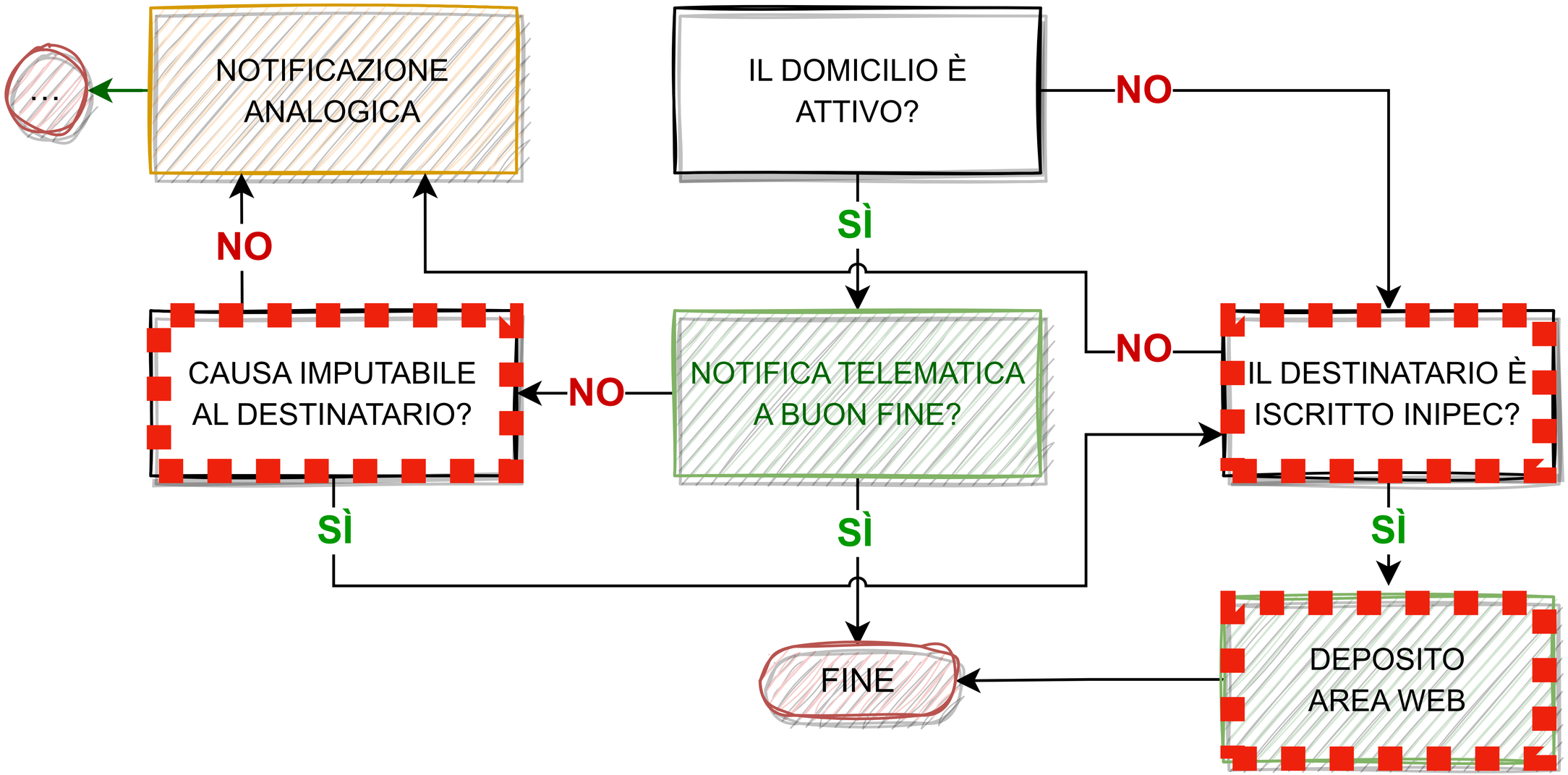
...
NOTIFICAZIONE ANALOGICA
IL DOMICILIO È ATTIVO?
NO
SÌ
NO
CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO?
NO
NOTIFICA TELEMATICA A BUON FINE?
NO
IL DESTINATARIO È ISCRITTO INIPEC?
SÌ
SÌ
SÌ
FINE
DEPOSITO AREA WEB

ART. 4 L.53/94

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. **Per le notificazioni in materia civile e degli atti stragiudiziali, la facoltà prevista dal primo periodo può essere esercitata fuori dei casi di cui all’articolo 3-ter, commi 1 e 2.**

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

FINO AL
31.12.2023

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. … Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 **non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie** e si **perfeziona, per il soggetto notificante**, nel momento in cui è generata la **ricevuta di accettazione della notificazione** dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

RdA + ✉

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

DEPOSITI TELEMATICI, DOMICILI DIGITALI E NOTIFICAZIONI PEC DELL'AVVOCATO DOPO LA RIFORMA CARTABIA

MARTEDI 7 NOVEMBRE 2023 ORE 11.30

Domicili digitali e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata

Avv. Giovanni Rocchi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia e dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi